



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0026/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0020/CFA/2021-2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari - Presidente

Vincenzo Barbieri - Vice Presidente

Marco Baliva - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0020/CFA/2021-2022 proposto dalla Società ASD Lornano Badesse Calcio in data 15.9.2021.

CONTRO

A.C. Reggiana 1919 S.r.l., Sig. Sorrentino Daniele Giovanni, F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale LND

per la riforma della decisione n. 008/TFN-ST-2021-2022 del 13.9.2021;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza dell'11.10.2021, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Marco Baliva e udito l'Avv. per la Procura Federale e l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante e l'Avv. Giancarlo Gentile per la F.I.G.C.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società ASD Lornano Badesse Calcio (matr. FIGC 934453), società dilettantistica aderente alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) adiva il Tribunale Federale, Sezione Tesseramento, per sentir dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità ed inefficacia del tesseramento, e del conseguente rapporto di prestazione da professionista, instaurato, per la corrente stagione sportiva 2021/2022, tra il calciatore Sorrentino Daniele Giovanni (n. 24.6.1997 – matr. FIGC 5412989) e la società professionistica AC Reggiana 1919 Srl (matr. FIGC 949637); e del relativo visto di esecutività rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e/o dalla FIGC per quanto di rispettiva competenza, nonché della nota FIGC Prot 5206/SS del 20/07/2021 e della Nota FIGC Prot. 5515/SS del 28.07.2021 e di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso e collegato.

Assumeva la società reclamante di aver essa precedentemente tesserato l'atleta Sorrentino, con vincolo pluriennale e accordo economico, stipulato in data 25.9.2020, della durata di anni 2 e convenendo altresì un bonus di € 40.000,00 come previsto dall'art 94-ter, comma 7, N.O.I.F., immediatamente e interamente corrisposto.

Con distinti motivi di ricorso, la ricorrente deduceva l'invalidità del tesseramento del calciatore da parte della società professionistica Reggiana, evocata in giudizio (peraltro rimasta contumace, al pari degli altri resistenti, nonostante la regolarità delle vocationes in ius), in ragione e quale corollario dell'accordo economico pluriennale sottoscritto tra la stessa ricorrente e il calciatore in data ben antecedente la sottoscrizione del vincolo con la Società emiliana e tuttora asseritamente in vigore.

Veniva sostenuto, in particolare, l'assoluto ed insanabile contrasto tra due norme delle N.O.I.F.: l'art. 94-ter N.O.I.F. e l'art. 113 N.O.I.F.

Veniva prospettata, quindi, una soluzione dell'asserita dicotomia attraverso l'attribuzione di una prevalenza della prima delle due norme, in particolare per l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, gli accordi economici di durata pluriennale prevedano anche l'erogazione di una somma lorda annuale in favore del calciatore dilettante.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, con l'impugnata decisione n. 008/TFNST-2021-2022 del 13.9.2021, rigettava il reclamo, motivando come segue.

“Merita un cenno la circostanza che, in effetti, l'art. 94 ter N.O.I.F. espressamente preveda come gli “accordi pluriennali” cessino di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

nei campionati generali (nonché, è bene aggiungere, di svincolo per morosità). Mancherebbe, dunque, lamenta di fatto la società ricorrente, una analoga previsione di perdita di efficacia di tali accordi pluriennali per l'ipotesi di stipulazione di un contratto da professionista.

La disposizione in questione, tuttavia, come già rilevato, si pone solo in apparente contrasto con l'art. 113 N.O.I.F., occupandosi, le due norme di temi diversi. Ove si voglia evitare di cedere alla tentazione di una non rigorosa e letterale interpretazione della espressione "trasferimento" utilizzata dall'art. 94 ter, facendo rientrare in tale ambito ogni forma di passaggio ad altra società e tra queste quella derivante dalla stipula di un contratto da professionista, deve ragionevolmente ritenersi che gli effetti cessativi dell'efficacia degli accordi di durata pluriennale che il legislatore federale ha espressamente previsto per le ipotesi di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei campionati generali (cui è da aggiungersi quella di svincolo per morosità), non possano non prodursi a fortiori nell'ipotesi di stipulazione, da parte del calciatore, di un contratto da professionista, in cui lo svincolo dalla società dilettantistica di appartenenza è espressamente previsto e determinato dallo stesso legislatore, attraverso il disposto di cui all'art. 113 N.O.I.F.

Tale ultima norma, infatti, si "preoccupa" di agevolare la formazione di contratti tra calciatori e società professionistiche, evidentemente riconoscendo, come già illustrato, un favor verso la creazione di rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione.

L'art. 94 ter N.O.I.F., diversamente, disciplina esclusivamente aspetti di carattere economico tra società dilettantistiche e tesserati.

Il vincolo con la società dilettantistica non potrà che cessare di avere efficacia quale conseguenza diretta e immediata della nascita del rapporto con la nuova società professionistica.

Evidentemente l'accordo economico pluriennale avrà ancora ripercussioni, fra le parti, con riferimento alle obbligazioni adempiute dalla società cui non è seguita, né potrà oramai più seguire, alcuna contro-prestazione da parte del calciatore, ma si tratta di aspetti deferiti alla valutazione della Commissione federale ad hoc prevista e, all'occorrenza, di altra competente Sezione dell'intestato Tribunale Federale Nazionale.

Al di fuori dell'aspetto economico, l'art. 94 ter non può inficiare una precisa scelta del Legislatore, quella contenuta nell'art. 113, dovendosi, pertanto, ritenere perfettamente valido ed efficace il tesseramento del calciatore perfezionato dalla AC Reggiana 1919."

La decisione del Tribunale Federale, notificata alle parti in data 13.11.2021, è stata impugnata dalla Lornano Badesse, con ricorso notificato alle parti il 15.9.2021.

Assume la società appellante, ribadendo e sviluppando le censure disattese dal TFN, che l'impostazione del Giudice di I grado sarebbe erronea, in quanto avrebbe omesso di rilevare:

- a) una incoerenza nella applicazione dell'art. 94-ter e dell'art. 113 delle N.O.I.F.;
- b) una violazione o falsa applicazione dell'art. 94-ter delle N.O.I.F. in relazione all'art. 113 delle N.O.I.F.

Da ciò la società appellante fa conseguire la richiesta di riforma della decisione impugnata, insistendo affinché sia "annullato e/o dichiarato invalido ed inefficace il tesseramento ed il rapporto di prestazione da professionista instaurato nella stagione sportiva 2021/2022 tra il calciatore Sorrentino Daniele Giovanni e la A.C. Reggiana 1919 S.r.l., nonché annullato e/o dichiarato invalido ed inefficace il visto di esecutività rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e/o dalla F.I.G.C. per quanto di rispettiva competenza in approvazione del rapporto di tesseramento e contrattuale impugnato ed annullare e/o dichiarare invalide ed inefficaci le Note F.I.G.C. Prot. 5206/SS del 20/07/2021 e Prot. 5515/SS del 28/07/2021 ed ogni altro atto presupposto, annesso, connesso e collegato al predetto rapporto e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il vincolo di tesseramento pluriennale e l'Accordo Economico stipulato in data 25/09/2020 con validità fino al 30/06/2022 tra il calciatore Sorrentino Daniele Giovanni e la Lornano Badesse Calcio A.S.D."

Si è costituita in appello la sola FIGC, la quale, contestando punto a punto il gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto.

La reclamante ha insistito nelle conclusioni rassegnate, con propria memoria in contestazione alla difesa della FIGC.

La controversia veniva chiamata e discussa all'udienza dell'11.10.2021.

Le parti si riportavano alle proprie deduzioni, e la Corte riservava la decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e come tale va rigettato.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, secondo le riflessioni che seguono.

La questione centrale del presente contenzioso riguarda l'individuazione di eventuali limiti oggettivi al tesseramento professionistico di un calciatore che abbia in precedenza sottoscritto un accordo economico pluriennale con una società dilettantistica.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La parte reclamante ritiene che, in presenza di un accordo economico pluriennale, il calciatore resti comunque vincolato alla società dilettantistica per tutta la durata del rapporto. Ne conseguirebbe, pertanto, l'illegittimità di un successivo nuovo tesseramento con una diversa società professionistica, intervenuto durante la vigenza dell'accordo.

A sostegno di tale conclusione la reclamante prospetta sia argomenti di carattere sistematico e teleologico, sia ragioni di carattere strettamente esegetico.

Sotto il primo aspetto, la reclamante pone in evidenza l'asserita necessità di tutelare adeguatamente gli interessi economici e sportivi della società dilettantistica, la quale, stipulando un oneroso accordo economico con il calciatore dilettante, deve poter fare affidamento sulla stabilità del rapporto. Tale esigenza di tutela dovrebbe reputarsi prevalente rispetto all'interesse, pure considerato dall'ordinamento sportivo, di favorire il "passaggio" del calciatore dalla condizione di tesserato dilettante a quella di tesserato professionista.

In una prospettiva generale, del resto, il carattere economico dell'accordo pluriennale attribuirebbe anche allo stesso calciatore dilettante un'adeguata protezione dei suoi interessi patrimoniali. Né andrebbe trascurato il rilievo secondo cui l'ipotizzata risolubilità degli accordi economici pluriennali, in dipendenza del transito dell'atleta verso il professionismo, finirebbe per scoraggiare le società dilettantistiche a fare uso di tale strumento contrattuale, con effetti pregiudizievoli per l'insieme dei calciatori dilettanti.

Sotto il secondo profilo, la reclamante sviluppa l'analisi della vigente normativa, contenuta negli articoli 94-ter (recante la disciplina degli accordi economici per i calciatori della Lega Nazionale Dilettanti), e 113 (concernente lo svincolo del calciatore "non professionista" che stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche).

A parere della reclamante, in sintesi, l'accordo economico pluriennale stipulato ai sensi dell'art. 94-ter crea tra le parti un vincolo contrattuale, pienamente riconosciuto e tutelato dall'ordinamento sportivo, scaturito dalla libera determinazione negoziale del calciatore e della società dilettantistica, che, per tutta la durata della sua efficacia, preclude l'applicazione dell'art. 113 e impedisce, quindi, un valido nuovo tesseramento con la qualifica di professionista.

In altri termini, nella prospettazione della reclamante, l'art. 94-ter contiene una disciplina che prevale, sempre, su quella dell'art. 113.

Il Collegio non condivide questo esito ermeneutico, ancorché esso sia prospettato attraverso un'ampia argomentazione in diritto, e ritiene corretta, invece, la soluzione cui è approdato il Tribunale.

Giova ricordare, anzitutto, che le due norme richiamate dalla reclamante si attecchiano su piani diversi, perché mirate a definire e regolare situazioni assolutamente diverse: l'art. 94 si riferisce al rapporto (anche economico) tra la società dilettantistica e il calciatore, mentre l'art. 113 regola i presupposti per ottenere il nuovo tesseramento dell'atleta divenuto professionista.

Tra le due disposizioni si pone una relazione di subordinazione logica: l'accordo economico pluriennale di cui all'art. 97-ter presuppone, infatti, che il tesseramento quale calciatore dilettante sia ancora efficace e non sia venuto meno per effetto dell'intervenuto tesseramento professionistico, ai sensi dell'art. 113.

È indiscutibile che il rapporto organico che si crea e si stabilisce tra i soggetti facenti parte di un ordinamento sportivo nasca dal tesseramento e che solo esso crei il vincolo in base al quale l'intero sistema sportivo si muove.

Il vincolo sportivo (annuale o pluriennale) tra il calciatore e la società dilettantistica si crea con il tesseramento. L'atleta, una volta tesserato per una società, affiliata alla lega e alla federazione di riferimento, entra a far parte di quell'ordinamento sportivo.

Al vincolo con la società dilettantistica, che si crea con il tesseramento, consegue, secondo le regole medesime del singolo ordinamento sportivo, la determinazione della sua durata e delle condizioni della sua eventuale cessazione anticipata.

Ciò posto, è di tutta evidenza che anche la regolamentazione dei rapporti economici tra la società dilettantistica e il calciatore riguarda i soli casi in cui permanga un efficace tesseramento.

La disciplina positiva prevista dalla NOIF indica con chiarezza, all'art. 94-ter, i presupposti per il tesseramento pluriennale e le condizioni per la stipulazione di accordi economici, a durata annuale o pluriennale.

L'accordo economico pluriennale crea certamente un vincolo per la società e per il calciatore. Tale vincolo è ammesso, tuttavia, alla condizione che sussista un valido efficace tesseramento dilettantistico.

L'art. 113 delle NOIF, a sua volta, stabilisce la cessazione del tesseramento dilettantistico, correlato all'intervenuto tesseramento quale calciatore professionista.

Tale previsione ha una portata generale e non prevede alcuna deroga od eccezione. Pertanto, la norma trova applicazione anche nel caso in cui sia stato stipulato un accordo economico pluriennale.

Come ben sottolineato dal Tribunale, non assume rilievo la circostanza che nessuna norma delle NOIF consideri espressamente il tesseramento in qualità di professionista quale causa di scioglimento dell'accordo pluriennale, contemplando, testualmente, solo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

altre ipotesi.

Le NOIF richiamate dal reclamante, infatti, regolano le cause di risoluzione dell'accordo economico, in sé considerato. Ma la cessazione degli effetti giuridici ed economici dell'accordo si verifica – a fortiori – anche quando viene meno il suo presupposto indefettibile, costituito dal tesseramento con una società dilettantistica.

Una esplicita disposizione chiarificatrice in tal senso avrebbe forse semplificato l'applicazione della disciplina in esame, ma il collegio ritiene univoco il significato della normativa vigente.

Tale conclusione resta ferma anche nel caso (sussistente nella presente vicenda contenziosa) in cui sia stato pattuito un bonus forfettario in favore del calciatore, riferito all'intera durata dell'accordo economico, versato anticipatamente dalla società.

Non si vede, infatti, come l'intervenuta esecuzione delle prestazioni da parte della società possa incidere sulla disciplina del tesseramento.

A tale riguardo, del resto, è possibile ritenere che, in base ai principi generali, la risoluzione anticipata del rapporto negoziale possa determinare effetti giuridici corrispondenti agli obblighi restitutori disciplinati dal codice civile in relazione ai casi di scioglimento del contratto.

Evidentemente, peraltro, tale profilo della vicenda esula dal presente contenzioso e attiene al rapporto tra calciatore e società.

È sufficiente osservare, però, che, anche seguendo la prospettazione ipotetica della reclamante, secondo la quale sarebbe divenuto impossibile (in fatto o in diritto) il recupero del bonus in denaro già versato al calciatore, non si potrebbe certo pervenire alla conclusione della inapplicabilità, in concreto, della previsione inderogabile di cui all'art. 113 delle NOIF.

Ciò chiarito, il collegio prende atto delle ulteriori argomentazioni sistematiche sviluppate della reclamante, riferite all'impostazione complessiva dell'attuale assetto dell'ordinamento federale, come interpretato dagli organi della FIGC e dal Tribunale.

L'interessata deduce che l'affermata applicazione dell'art. 113, anche in presenza di accordi economici pluriennali (specie nei casi di versamento anticipato di un cospicuo bonus in denaro), favorirebbe le società professionistiche, a scapito di quelle dilettantistiche.

In tale ottica, si dice che sarebbe radicalmente frustrata la programmazione tecnica ed economica della società, proiettata su un arco temporale di medio e lungo termine: la stipulazione di accordi economici pluriennali, infatti, consentirebbe di stabilizzare i rapporti con gli atleti ritenuti di maggiore valore tecnico, realizzando un investimento economico particolarmente impegnativo.

Evidentemente, non spetta a questa Corte il compito di valutare il merito delle scelte compiute dal legislatore federale, chiamato a comporre gli interessi delle diverse Leghe, con quelli dei calciatori e degli altri attori dell'ordinamento sportivo, secondo scelte lato sensu politiche.

È appena il caso di osservare, tuttavia, che la riconosciuta prevalenza dell'art. 113 delle NOIF si collega all'esigenza di garantire e incoraggiare il passaggio al professionismo dei calciatori (presumibilmente molto giovani) ritenuti in possesso delle migliori doti tecniche.

Impedire il nuovo tesseramento professionistico ai calciatori che hanno stipulato accordi economici pluriennali (e solo ad essi) si porrebbe in contrasto insanabile con questa finalità. Anzi, determinerebbe una conseguenza paradossale, perché penalizzerebbe proprio i calciatori presumibilmente migliori, dato che questi sono, con ogni probabilità, i principali destinatari di accordi economici pluriennali.

Resta intatta, comunque, la potestà degli organi della Federazione di ponderare ulteriormente gli interessi in rilievo, valutando i possibili eventuali interventi diretti a regolare i rapporti - se del caso anche economici - tra la società dilettantistica e quella professionistica, in occasione del nuovo tesseramento.

Sulla base di tali premesse, l'impostazione del gravame proposto dalla società Badesse sconta la non sovrapponibilità delle due norme richiamate, e dei principi e presupposti che ne sono reciprocamente alla base.

La normativa sui tesseramenti e sui conseguenti vincoli precede, sul piano logico, la normativa relativa ai rapporti economici, che, a seguito della costituzione del vincolo, possono essere stipulati, ma non è detto che necessariamente lo siano.

Da ciò consegue la prevalenza delle norme relative a vincolo tesseramento, che per ragioni di evidenza sistematica, forniscono l'impronta a tutto ciò che ne consegue.

In questo panorama e secondo questa logica è di tutta evidenza che il legislatore sportivo della FIGC abbia privilegiato la posizione del calciatore, dando rilevanza alle opportunità di miglioramento di carriera che possano provenire dal tesseramento presso una società professionistica.

La particolarità dell'art 113 NOIF, infatti, è proprio quella di aver individuato, nella possibilità per un atleta con tesseramento



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

pluriennale di potersi tesserare e quindi essere trasferito con una società professionistica, una posizione soggettiva da tutelare con evidente prevalenza rispetto ad altre posizioni che evidentemente ne verrebbero travolte.

Si tratta di una scelta precisa la cui valenza e rilevanza supera ogni e qualsiasi altra norma che in astratto potrebbe entrare in conflitto con lei.

Le opportunità di progressione della carriera sportiva del calciatore, tutelate dall'art 113 NOIF, sono considerate, per l'ordinamento della FIGC, prioritarie e prevalenti sulle altre norme in eventuale, apparente, conflitto con essa.

Precisato quanto precede, l'art 94-ter fa riferimento alla sussistenza di accordo economico tra la società dilettantistica e il calciatore, e limita la sua portata alle pattuizioni di valenza meramente civilistica inerenti la durata, il rapporto economico e le relative obbligazioni, non interferendo con la normativa strettamente amministrativa e costitutiva del rapporto dell'atleta con la società affiliata e con l'ordinamento che lo accoglie e che entrambi ricomprende.

Secondo quanto precede, peraltro, non appare cogliere nel segno nemmeno il raffronto tra le possibilità di risoluzione del rapporto previste dall'art 94 ter comma 11 NOIF, dall'art 107 N.O.I.F., e l'art 113 NOIF atteso che le possibilità di risoluzione del contratto sono conseguenti allo svincolo o trasferimento, e perciò frutto di un accordo tra l'atleta e la società e/o le società di provenienza e arrivo, oppure a seguito di eventi con conseguenze risolutorie, evidentemente imputabili ad una delle parti (94 ter comma 11 NOIF)

L'art 113 NOIF, invece e sempre sotto l'angolo prospettico del vincolo e del conseguente tesseramento, indica e prevede una fattispecie eccezionale di recesso a determinate condizioni soggettive (società professionistica) e di tempo (mese di luglio), di forma (Visto federale/ Lega) e tali da rendere lecita ed efficace la mera dichiarazione di volersene avvalere. (1. Il calciatore "non professionista" che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista":

1. a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio ...)

La sussistenza di tali presupposti è di per sé condizione necessaria, e soprattutto sufficiente, per travolgere il precedente vincolo, consentendo all'atleta di potersene liberare legittimamente e di conseguenza, ove sussistente, anche di potersi liberare del relativo rapporto economico conseguente al tesseramento stesso.

In questo complessivo quadro prospettico l'impostazione della reclamante è tutta rivolta a ritenere prevalente la durata del rapporto economico rispetto alla durata del tesseramento, impostando la controversia innanzi alla sezione tesseramenti, e insistendo per la prevalenza delle norme sull'accordo economico e sulla sua durata rispetto a quelle diverse, presupposte e peculiari sul tesseramento, e per la nullità o la disapplicazione di queste ultime.

Ma ciò in realtà si scontra con le riflessioni che precedono, e anche con la stessa competenza del Giudice adito dalla Badesse con l'atto introduttivo: il Tribunale federale sezione tesseramenti ha di fatto una competenza strettamente amministrativa, rivolta a verificare il rapporto tra società e tesserato e il relativo vincolo e la conseguente loro validità; non ha nessuna competenza in campo economico, attribuita alla sezione vertenze economiche.

E ciò ovviamente anche la Corte investita del gravame su quella controversia.

La valutazione della Sezione Tesseramenti e della Corte in sede di gravame delle medesime controversie è circoscritta all'adempimento delle condizioni previste dalla norma qui richiamata, valorizzandone presupposti ed elementi costitutivi, ma non può debordare sulle valutazioni economiche che la applicazione legittima della norma stessa può in astratto e in concreto determinare.

E di questo la Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale ha fatto buon governo.

In questa ottica, va ribadito che non spetta ad entrambi gli Organi di decidere ed intervenire sulle conseguenze economiche che il tesseramento previsto dall'art 113 NOIF porrebbe rispetto all'accordo economico in essere per la durata ulteriore rispetto al momento del nuovo tesseramento da professionista, così come rispetto all'eventuale bonus ulteriore pagato alla stipula dell'accordo economico come una tantum e valere sulla intera durata del rapporto stesso.

Incidentalmente e in assenza di norme che sanciscano responsabilità alle parti, certamente l'atleta si avvarrebbe di una facoltà di recesso, normata e quindi assolutamente lecita, dovendo eventualmente rendere quelle somme versategli a valere su periodicità e prestazioni future e non godute dalla società e a quel punto percepite senza titolo; non appare invece tutelata la posizione soggettiva della società dilettantistica, la quale si vede privata di un potenziale investimento, vanificato dalla mera applicazione delle condizioni previste dall'art. 113 NOIF, sacrificate dalla prevalenza dell'interesse alla progressione sportiva dell'atleta verso il mondo professionistico

Tanto premesso, la decisione del Tribunale Federale sezione tesseramenti si palesa corretta e come tale va confermata, con il rigetto del gravame proposto.

La particolarità della materia e l'assenza di precedenti in materia depongono per la integrale compensazione delle spese, peraltro richieste dalla sola difesa della FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Compensa le spese.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

L'ESTENSORE

Marco Baliva

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce